

Da: PEC Fps onlus <fondazionepromozionesociale@pec.it>

Inviato: venerdì 13 settembre 2019 16:16

A: 'protocollo@postacert.comune.milano.it' <protocollo@postacert.comune.milano.it>

Oggetto: Servizio sanitario lombardo contro il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile

<p>CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base</p> <p>10124 TORINO - Via Artisti, 36 <i>In attività ininterrottamente dal 1970</i> Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95 e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it</p>	 <p>Via Artisti 36 - 10124 Torino Tel. 011.8124469 - Fax 011.8122595 info@fondazionepromozionesociale.it www.fondazionepromozionesociale.it</p>
---	--

- *Ill.mo Giuseppe Sala*, Sindaco di Milano

In merito alla Pec inviataci il 3 settembre scorso dai Dott. Daniela Fabbri e Claudio Carcano in risposta alla nostra Pec “Fatti e parole: Pec a Giuseppe Sala, Sindaco di Milano”, del 16 agosto scorso, confermiamo, come avevamo evidenziato nella sopra citata nostra comunicazione e nelle precedenti del 20 maggio e 8 luglio scorsi, che in Lombardia sono in atto *«comportamenti di effettiva e crudele ingiustizia sociale praticati da anni, con il tacito o consapevole sostegno dei Comuni lombardi compreso quello di Milano, dal Servizio sanitario lombardo contro il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile alle prestazioni sanitarie e/ socio-sanitarie senza limiti di durata»*.

In tutte le comunicazioni inviate al Sindaco Sala è stato precisato che:

1. in base al vigente articolo 2 della legge 833/1978 il Servizio sanitario deve assicurare *«la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la **durata**»*. Ne consegue che il Servizio sanitario nazionale deve provvedere a tutti gli infermi, siano essi giovani o adulti o anziani, colpiti da patologie acute o croniche, guaribili o inguaribili, autosufficienti o non autosufficienti, ricchi o poveri;
2. nel documento del 6 luglio 2015 dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino è stato evidenziato che *«gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto **hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili** in relazione ai loro quadri clinici e patologici»*;
3. ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»*. Ne consegue che non avendo mai il Parlamento approvato norme per assegnare ai congiunti degli infermi, compresi quelli non autosufficienti, compiti attribuiti al

Servizio sanitario nessuno, né le Regioni, né i Comuni, né altri enti possono imporre ai familiari dei malati non autosufficienti l'attuazione delle indifferibili prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie alle quali hanno il pieno e, se necessario, immediato diritto. Al riguardo, come avevamo già evidenziato nella nostra Pec del 16 agosto scorso, è assai grave che gli ospedali pubblici e addirittura quelli delle case di cura private della Lombardia, da anni si sostituiscono al legislatore imponendo ai familiari obblighi non previsti dalle leggi che, infatti non vengono richiamate;

4. nella più volte sopra citata nostra Pec riportavamo anche le parti salienti del VII Rapporto Rbm-Censis del 7 giugno 2017 in cui, fra l'altro viene evidenziato che sono precipitate nell'area dei "saluteimpoveriti" (locuzione dei ricercatori che non fa di certo onore alla Sanità pubblica e privata) le persone (1,8 milioni) che sono «*entrate nell'area della povertà a causa di spese private di tasca propria*».

Pertanto, nonostante le chiarissime norme costituzionali e legislative che stabiliscono il pieno e, se necessario, immediato diritto di tutti i citati infermi non autosufficienti alle cure sanitarie e/o socio-sanitarie, gli ospedali e le case di cura della Lombardia dimettono questi malati appena superata la fase acuta delle loro patologie, e più spesso pluripatologie, che avevano causato il loro ricovero, violando evidentemente gli articoli 23, 32 e 117 della Costituzione, la legge 833/1978 e le norme relative ai Lea.

Questa anticostituzionale illegittima ed emarginante procedura è praticata dagli ospedali e dalle case di cura, com'è evidenziato ad esempio nel documento "Rete dei Servizi socio-sanitari" dell'Ats Milano Città Metropolitana (<https://www.ats-milano.it/Portale/Fragilit%C3%AO/Rete-dei-Servizi-Socio-Saniatri>) che, in merito alle "Modalità di accesso", precisa che «*la richiesta di accesso alla Rsa va presentata dall'interessato o dal familiare direttamente alla Struttura, che provvede ad effettuare la valutazione di idoneità all'ingresso*» e che deve essere utilizzato il documento "Domanda di inserimento unificata presso le Rsa dell'Ats della Città Metropolitana di Milano" che si unisce (Allegato 1).

Ne consegue, fra l'altro, che i congiunti dei sopra citati infermi, pur in assenza di leggi come sopra richiamate, sono obbligati a sottoscrivere le condizioni ad essi imposte dalle Rsa (che di fatto operano in regime di quasi totale e assoluto monopolio), come ad esempio, il versamento di depositi cauzionali infruttiferi, la corresponsione di somme per "prestazioni escluse" che dovrebbero essere comprese nella retta se riguardanti interventi indispensabili, la facoltà delle Rsa di dimettere a loro esclusivo giudizio i malati "difficili", l'obbligo di accettare gli aumenti decisi discrezionalmente dalle Rsa, ecc.

Di fronte alle sopra citate limpide norme costituzionali e legislative vigenti, non è accettabile, come asseriscono i Dott. Daniela Fabbri e Claudio Carcano nella loro Pec del 3 settembre scorso, che «*nel momento in cui il Comune [di Milano] riceve, quale destinatario diretto o anche semplicemente in copia conoscenza, una lettera di opposizione alle dimissioni ospedaliere da parte di un cittadino, il Comune risponde con una nota dove vengono semplicemente*

illustrate, a titolo meramente informativo, le modalità di inserimento in strutture residenziali operate dallo stesso».

In merito precisiamo che ai Sindaci non viene inviata una lettera per conoscenza, ma una raccomandata A/R in cui sono precisati i motivi giuridici concernenti l'opposizione alle dimissioni, in quanto i Sindaci sono, in base alle norme vigenti, "la massima autorità sanitaria del luogo" e quindi con poteri di intervento non solo come rappresentanti dei cittadini e ufficiali del Governo, affinché agiscano in primo luogo fornendo informazioni corrette, non soltanto per quanto concerne la *«opposizione alle dimissioni»*, ma anche e soprattutto nei riguardi della *«richiesta della continuità diagnostica e terapeutica assicurata dalle leggi vigenti»* (cfr. il facsimile – Allegato 2), continuità che deve essere obbligatoriamente garantita dal Servizio sanitario ai sensi degli articoli 23, 32 e 117 della Costituzione, della legge 833/1978 e dei decreti dei Presidenti del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e del 12 gennaio 2017.

A questo proposito si segnala che, ricevuta copia della "Opposizione ospedaliera e richiesta della continuità diagnostica e terapeutica assicurata dalle leggi vigenti", il Cisap, Consorzio intercomunale dei Servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco (Allegato 3) informa i congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile che *«l'istituzione competente a disporre il ricovero in una Rsa accreditata dei cittadini che risiedono nell'ambito territoriale dei Comuni di Collegno e Grugliasco è l'Asl To3»* e fornisce altre utilissime notizie sui "Diritti sanitari e socio-sanitari. Analogo (Allegato 4) è il comportamento del Cisa12, Consorzio dei servizi alla persona dei Comuni di Candiolo, Nichelino, None e Vinovo appartenente all'ambito territoriale dell'Asl To5.

A sua volta il Consiglio dei Seniores della Città di Torino, nel volantino recante il significativo titolo "Aiutiamo gli anziani a non farsi ingannare dalle false notizie" (allegato 5) evidenzia che *«i malati cronici e non autosufficienti, se ricoverati in ospedale, non possono essere dimessi prima che siano state assicurate e organizzate dall'Asl di residenza le cure domiciliari (volutamente accettate e concordate coi familiari) oppure, quando non sia possibile il rientro a casa, sia stata individuata una Rsa (residenza sanitaria assistenziale) dove la persona possa essere trasferita a cura e spese della sanità regionale».*

Nell'allegato 6 sono elencate le 45 organizzazioni che fanno parte del Consiglio dei Seniores della Città di Torino.

Ciò premesso, risulta evidente ed inaccettabile che, di fronte agli auspicati e decisivi interventi da noi richiesti alla S.V. a tutela delle indifferibili e vitali esigenze sanitarie e/o socio-sanitarie di questi nostri concittadini (se non si interviene sono destinati tutti, senza alcuna eccezione, a morire di sete e di fame nel giro di pochi giorni; se ciò non avviene è solo perché intervengono i loro congiunti, che non hanno alcun vincolo (articolo 23 della Costituzione) di svolgere funzioni assegnate al Servizio sanitario), gli uffici del Comune di Milano forniscono informazioni gravemente fuorvianti, in quanto confermano la posizione della Regione Lombardia circa l'inesistente obbligo dei congiunti degli infermi non autosufficienti di assumere a loro carico le responsabilità civili

e penali concernenti il ricovero presso le Rsa, nonché i relativi oneri economici spesso di gran lunga superiori a quelli stabiliti dalle leggi vigenti, anche per il fatto che – incredibile ma , come vedremo, documentato – la Regione Lombardia non versa sempre il 50% dell'importo totale delle rette delle Rsa violando le relative norme di legge, violazione che comporta altresì, nell'ambito dell'integrazione delle rette alberghiere delle Rsa anche maggiori e illegittimi costi da parte dei Comuni della Lombardia, compreso ovviamente quello da Lei presieduto.

Chiediamo pertanto alla S.V. di voler assumere le necessarie urgentissime iniziative volte a:

1. fornire, come agiscono i citati Consorzi Cisap e Cisa12, e il Consiglio dei Seniores della Città di Torino, informazioni corrette sul diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile all'immediata continuità terapeutica al termine dei ricoveri causati da patologie acute, con il loro trasferimento a cura e spese del Servizio sanitario lombardo nelle Rsa, in tutti i casi in cui i congiunti non siano volontariamente disponibili a fornire le prestazioni domiciliari. Ne consegue inoltre che compete al Servizio sanitario lombardo stabilire i relativi accordi con le Rsa (criteri di accesso, prestazioni da assicurare, qualifica e quantità del personale, controlli e vigilanza, ecc.);
2. sostituire le attuali fuorvianti informazioni sull'accesso alle Rsa fornite dagli Uffici del Comune di Milano ai congiunti degli infermi non autosufficienti che indirizzano anche alla S.V. le raccomandate A/R relative alla "Opposizione alle dimissioni ospedaliere e richiesta della continuità diagnostica e terapeutica assicurata dalle leggi vigenti";
3. adeguare l'attuale "Carta dei Servizi sociali" del Comune di Milano, revisionata il 1° agosto 2018 sulla base delle vigenti norme di legge;
4. intervenire presso il Ministro della salute affinché la Regione Lombardia assuma i provvedimenti occorrenti per il puntuale rispetto delle norme costituzionali. Infatti, lo ripetiamo, in base all'articolo 23 della Costituzione nessuna imposizione può essere rivolta ai congiunti degli infermi non autosufficienti per quanto concerne la continuità terapeutica e per i relativi conseguenti provvedimenti sopra indicati, che il Parlamento ha posto in capo al Servizio sanitario nazionale con la legge 833/1978 e s.m.i.

In attesa di una Sua risposta che, data l'importanza delle questioni sollevate in merito all'attuale violazione delle norme costituzionali e legislative, delle illegittime responsabilità imposte ai congiunti degli infermi nonché agli oneri aggiuntivi a carico dei pazienti e dei loro familiari e dei Comuni, confidiamo sia sollecita, restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Maria Grazia Breda e Francesco Santanera

P.S. Se possibile, gradiremmo che la Sua risposta comprendesse anche le questioni poste alla Sua attenzione dall'unità (Allegato 7) nostra Pec del 4 settembre scorso.

